

CAPITOLO 4

I singoli provvedimenti cautelari

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il sequestro giudiziario. – 3. Il sequestro conservativo. – 4. Il sequestro liberatorio. – 5. L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. – 6. Le denunce di nuova opera e di danno temuto. – 7. I provvedimenti di istruzione preventiva. – 8. Il provvedimento d’urgenza.

1. Premessa

La disciplina dei **singoli provvedimenti cautelari** si innesta sul modello del procedimento cautelare uniforme, del quale specifica presupposti, funzione e contenuto in relazione alle diverse situazioni sostanziali da tutelare.

Nel presente Capitolo saranno esaminati, secondo un ordine sistematico, i principali strumenti cautelari previsti dall’ordinamento. In particolare, si darà conto anzitutto dei sequestri, nelle loro diverse declinazioni – giudiziario, conservativo e liberatorio – disciplinati dagli artt. 670 e ss. c.p.c.; seguirà l’analisi dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, introdotta dal Regolamento UE 655/2014, quale strumento di tutela cautelare in ambito transfrontaliero.

Saranno poi esaminate le denunce di nuova opera e di danno temuto, previste dagli artt. 1171 e 1172 c.c., che costituiscono rimedi cautelari a tutela di situazioni di pericolo attuale o imminente. Segue l’illustrazione dei provvedimenti di istruzione preventiva, disciplinati dagli artt. 693–698 c.p.c., finalizzati alla conservazione o all’anticipazione della prova.

Il capitolo si conclude con l’analisi del provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., misura residuale e atipica, destinata ad assicurare una tutela cautelare immediata nei casi in cui non sia previsto uno specifico rimedio cautelare tipizzato.

2. Il sequestro giudiziario

I sequestri sono misure tipicamente **conservative**, dirette a vincolare beni o diritti per evitare che, nelle more del giudizio, la loro disponibilità o gestione renda inutile la futura decisione.

Il codice distingue, in particolare, il **sequestro giudiziario** (art. 670 c.p.c.) e il **sequestro conservativo** (art. 671 c.p.c.); accanto ad essi, l'ordinamento conosce il **sequestro liberatorio** (art. 687 c.p.c.), che tutela il debitore in situazioni di incertezza sul creditore o sull'oggetto della prestazione.

Il sequestro giudiziario ha la funzione di assicurare la **custodia** o la **gestione temporanea** di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando sia opportuno sottrarli alla disponibilità delle parti, in vista della definizione della controversia.

L'art. 670 c.p.c. prevede **due forme di sequestro giudiziario**:

- a) la prima forma è il **sequestro giudiziario di beni (art. 670, n. 1, c.p.c.)** che viene concessa quando tra le parti pende una controversia circa la titolarità o il possesso del bene e sia opportuno affidarne la custodia o la gestione ad un soggetto terzo e imparziale. Nella pratica, detta forma di sequestro è frequente con riferimento a beni immobili, aziende, partecipazioni sociali o beni mobili di particolare pregio, specie quando, in pendenza del giudizio, sussista il rischio di sottrazione, deterioramento o gestione conflittuale del bene oggetto della misura cautelare;
- b) la seconda forma è il **sequestro giudiziario di prove (art. 670, n. 2, c.p.c.)**. Detta misura cautelare è volta a preservare l'integrità e la disponibilità di libri, registri, documenti, modelli, campioni e, più in generale, di qualunque cosa da cui si pretenda desumere elementi di prova, evitando sottrazioni, alterazioni o distruzioni. In questa ipotesi, tale forma di sequestro ha una finalità strumentale rispetto al diritto alla prova nel processo.

Per entrambe le forme di sequestro, il profilo più delicato della disciplina riguarda la valutazione rimessa al giudice circa l'**opportunità di disporre la custodia temporanea dei beni**. Al giudice spetta, infatti, accertare se l'affidamento della custodia o della gestione a un terzo sia necessario al fine di prevenire fenomeni di deterioramento o dispersione dei beni, conflitti nella gestione ovvero alterazioni della situazione di fatto esistente. Ove il provvedimento cautelare venga concesso, esso comporta la nomina di un custode, che opera sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria e al quale sono attribuiti poteri puntualmente modulati

in funzione della natura dei beni sequestrati, potendo essi limitarsi alla mera conservazione ovvero estendersi a una gestione attiva, come nel caso di aziende o partecipazioni sociali.

Il **custode** è un ausiliario del giudice: egli non svolge la funzione di mero depositario del bene, ma può essere investito, ove necessario, di poteri di gestione, al fine di conservarne il valore economico ed evitare che la conflittualità tra le parti paralizzi l'amministrazione. I poteri del custode devono risultare dal provvedimento di nomina o da successivi provvedimenti attuativi e possono comprendere, ad esempio, la facoltà di compiere atti di ordinaria amministrazione, di riscuotere frutti e proventi, di sostenere le spese necessarie o di porre in essere atti urgenti previa autorizzazione del giudice.

La gestione temporanea assume particolare rilievo quando l'oggetto del sequestro sia un'entità dinamica, quale un'azienda, partecipazioni societarie o strumenti finanziari, poiché la misura cautelare deve garantire non solo la conservazione materiale del bene, ma anche la neutralità e l'imparzialità della sua amministrazione. In tale prospettiva, si è valorizzata la funzione del sequestro quale strumento idoneo ad assicurare una corretta gestione del bene, e non limitato alla sola custodia statica.

L'**esecuzione del sequestro giudiziario** deve avvenire entro 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo (art. 675 c.p.c.). Essa avviene, a norma degli artt. 605 e ss. c.p.c., in quanto applicabili: ciò significa che, a seconda della natura del bene, il sequestro viene eseguito con le forme dell'esecuzione per consegna o rilascio, omessa la notificazione del precetto (art. 677 c.p.c.).

3. Il sequestro conservativo

Il sequestro conservativo è disciplinato anche dal codice civile (artt. 2905-2906 c.c.), che lo annovera tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, insieme all'azione surrogatoria e all'azione revocatoria. Esso costituisce, infatti, una misura cautelare funzionalmente preordinata alla **tutela della garanzia patrimoniale del creditore**, ai sensi dell'art. 2740 c.c.

Il sequestro conservativo mira a vincolare determinati beni del debitore quando sussista il fondato timore che questi li sottragga, li disperda o comunque riduca la garanzia patrimoniale in pregiudizio del creditore. Sul piano dei presupposti, la misura richiede la verosimile esistenza e consistenza del credito (*fumus boni iuris*), nonché un *periculum in mora* qualificato, inteso come rischio concreto di insufficienza o dispersione della garanzia patrimoniale.

Nella prassi, il sequestro conservativo è frequentemente richiesto in presenza di atti di dismissione o di trasferimento anomalo dei beni, di situazioni di squilibrio patrimoniale o di condotte del debitore idonee a rendere probabile l'inadempimento. Con l'ordinanza di accoglimento il giudice individua i beni da vincolare e, nella fase di attuazione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dettate per l'esecuzione forzata: il sequestro conservativo realizza così un effetto di vincolo anticipato, destinato a trasformarsi in pignoramento in caso di esito favorevole del giudizio di merito.

Quanto all'**oggetto del sequestro conservativo**, la misura può riguardare "*beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute*" nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento (art. 671 c.p.c.).

La scelta dei beni da sottoporre a sequestro deve rispondere a un criterio di adeguatezza: il creditore è tenuto a indicare beni proporzionati all'entità del credito azionato, evitando richieste eccessive o sproporzionate. In presenza di più beni aggredibili, il giudice può circoscrivere la misura entro un importo massimo, così da limitare l'incidenza del sequestro a quanto strettamente necessario.

Sotto il profilo probatorio, il *periculum* è frequentemente desunto da elementi che denotano una situazione di inaffidabilità patrimoniale del debitore, quali dismissioni di beni, elevato indebitamento, atti a titolo gratuito o operazioni compiute a condizioni anomale, ferma restando la valutazione complessiva del caso concreto.

Quando il sequestro riguarda beni immobili o beni soggetti a pubblici registri, l'efficacia della misura richiede il compimento delle formalità di pubblicità necessarie a renderla opponibile ai terzi, mediante trascrizione o annotazione nei registri competenti. Tali adempimenti sono essenziali per impedire che successivi atti di disposizione pregiudichino l'effetto cautelare del sequestro e per assicurare il corretto coordinamento della misura con eventuali successive procedure esecutive.

L'**esecuzione del sequestro conservativo** è regolata dalle regole dell'esecuzione forzata.

In particolare, il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. (su cui v. Parte V, Cap. 4).

Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati (art. 679 c.p.c.).

Anche in questo caso, il sequestro deve essere eseguito entro il termine di trenta giorni dalla concessione della misura cautelare a pena di inefficacia della stessa (art. 675 c.p.c.).

Quanto agli **effetti del sequestro**, il sequestro produce un vincolo di indisponibilità che incide sulla circolazione del bene sequestrato: gli atti di disposizione compiuti dal debitore o dal possessore non eliminano il vincolo e possono risultare inopponibili nei confronti del sequestrante.

Il sequestro conservativo serve ad anticipare il pignoramento: esso è infatti destinato, nel momento in cui il creditore sequestrante ottenga una sentenza di condanna esecutiva, a **convertirsi** in pignoramento, nei limiti in cui la domanda del creditore è risultata fondata (art. 686 c.p.c.).

4. Il sequestro liberatorio

Il sequestro liberatorio è una figura particolare e di applicazione non frequente, disciplinata dall'art. 687 c.p.c. A differenza delle altre forme di sequestro, esso non è diretto a tutelare la posizione del creditore, bensì quella del debitore che si trovi nell'impossibilità di adempiere in modo sicuro.

L'istituto opera nei casi in cui sussista incertezza circa l'individuazione del legittimo creditore, ovvero siano controverse l'oggetto o le modalità dell'adempimento. In tali ipotesi, il debitore può chiedere al giudice di essere autorizzato a depositare le somme o le cose dovute, che ha già offerto o messo a disposizione, al fine di conseguire la propria liberazione.

La misura ha la funzione di evitare che l'incertezza si traduca in mora del debitore o lo esponga al rischio di pretese concorrenti, consentendo di stabilizzare provvisoriamente la situazione sino alla definizione della controversia tra i soggetti che vantano il diritto alla prestazione. In una prospettiva sistematica, il sequestro liberatorio si ricollega alla logica dell'adempimento mediante deposito e alla tutela dell'affidamento del debitore, pur collocandosi nell'ambito delle misure cautelari in ragione della sua funzione interinale e di neutralizzazione del rischio.

5. L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

Il Regolamento UE 655/2014 istituisce una procedura uniforme che consente al creditore, in materia civile e commerciale, di ottenere un'ordinanza europea di sequestro conservativo delle somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro. Lo strumento è pensato per il recupero **transfrontaliero** e opera in parallelo alle misure nazionali, senza sostituirle.

La procedura riguarda esclusivamente crediti pecuniari e presuppone la presenza di un elemento transfrontaliero. Quanto alla competenza, decide di regola il giudice competente a conoscere del merito della controversia, secondo i criteri del Regolamento 1215/2012 e delle norme interne. Il creditore deve dimostrare, secondo uno standard probatorio graduato, la verosimile fondatezza del credito e il rischio che l'esecuzione possa essere compromessa dalla condotta del debitore, ad esempio mediante trasferimenti o prelievi di somme.

L'ordinanza è normalmente adottata senza previa audizione del debitore, al fine di garantire l'effetto sorpresa. Proprio per questa ragione, il Regolamento prevede una serie di **garanzie successive in favore del debitore**, tra cui la possibilità di chiedere il riesame o la revoca della misura, limiti all'importo sequestrabile e, se del caso, l'imposizione di una cauzione a carico del creditore.

Il Regolamento 655/2014 disciplina anche i meccanismi di cooperazione necessari per l'esecuzione dell'ordinanza nello Stato membro in cui è situato il conto. In determinate ipotesi, il creditore può inoltre chiedere l'accesso a strumenti informativi per individuare i conti del debitore, attraverso autorità appositamente designate. La misura è particolarmente utile quando il debitore dispone di liquidità in Stati membri diversi da quello del creditore, poiché consente un vincolo rapido e coordinato delle somme.

La procedura si basa su **moduli standardizzati**, nei quali devono essere indicati l'autorità competente, i dati delle parti, il credito azionato e le circostanze che giustificano l'urgenza. Il giudice emette l'ordinanza specificando l'importo da preservare e le modalità di attuazione; l'ordine è poi trasmesso alle autorità competenti e alle banche interessate nello Stato di esecuzione. La standardizzazione riduce i costi e facilita la cooperazione, ma richiede un'attenta compilazione dei dati, poiché errori nell'individuazione del debitore o della banca possono compromettere l'efficacia della misura.

L'ordinanza europea non sostituisce il sequestro conservativo previsto dal diritto interno. Il creditore può scegliere lo strumento più adeguato in base alla localizzazione dei beni e alle esigenze del caso concreto. Se i conti sono situati in Italia, il sequestro conservativo nazionale può risultare più semplice; se invece le somme si trovano in un altro Stato membro, la procedura europea consente di ottenere direttamente un vincolo nello Stato di destinazione, senza avviare un autonomo procedimento cautelare locale. La scelta richiede una valutazione comparativa di tempi, costi, standard probatori e rimedi disponibili.

6. Le denunce di nuova opera e di danno temuto

Le denunce di nuova opera e di danno temuto, disciplinate dagli artt. 1171 e 1172 c.c., sono azioni concesse a protezione della proprietà, dei diritti reali di godimento e del possesso.

La **denuncia di nuova opera (art. 1171 c.c.)** può essere proposta dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale di godimento o dal possessore quando tema che da un'opera iniziata, sul proprio o sull'altrui fondo, possa derivare un danno alla cosa oggetto del suo diritto o possesso. L'azione è diretta a impedire la prosecuzione dell'opera ed è ammessa purché i lavori non siano stati ultimati e non sia decorso un anno dall'inizio. La *ratio* è consentire un intervento tempestivo, prima che la situazione si consolidi. Il giudice può ordinare la sospensione dei lavori oppure autorizzarne la prosecuzione subordinandola all'adozione di cautele idonee.

La **denuncia di danno temuto (art. 1172 c.c.)** è invece esperibile quando vi sia il timore che da un edificio, da un albero o da altra cosa derivi un pericolo di danno grave e prossimo alla cosa oggetto del diritto o del possesso. In questo caso, ciò che rileva non è l'esistenza di un'opera in corso, ma la presenza di un rischio attuale. Il giudice adotta i provvedimenti ritenuti necessari per eliminare o ridurre il pericolo, come prescrizioni tecniche, misure di messa in sicurezza o interventi provvisori.

Sotto il profilo procedurale, entrambe le denunce sono caratterizzate da celerità. Il giudice, valutate le circostanze, dispone gli accertamenti indispensabili e adotta i provvedimenti più opportuni, anche in via immediata, nei limiti consentiti dall'urgenza. Si tratta di misure a contenuto prevalentemente conformativo, volte a prescrivere comportamenti o cautele, più che a imporre vincoli su beni.

La valutazione giudiziale si fonda, da un lato, sulla plausibilità del diritto reale o possessorio fatto valere e, dall'altro, sulla concretezza del rischio di danno. Resta ferma la possibilità per le parti di instaurare o proseguire il giudizio di merito per la definizione definitiva del rapporto sostanziale.

Le denunce di nuova opera e di danno temuto si affiancano alle azioni possessorie e agli altri strumenti cautelari e trovano applicazione soprattutto quando l'esigenza principale sia prevenire l'aggravarsi di una situazione di pericolo. L'adozione delle misure avviene "*secondo le circostanze*", secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità, così da eliminare il rischio con il minor sacrificio possibile per le parti coinvolte.

7. I provvedimenti di istruzione preventiva

I provvedimenti di istruzione preventiva (artt. 692-699 c.p.c.) rappresentano una forma peculiare di tutela giurisdizionale, comunemente qualificata come tutela cautelare della prova. La loro funzione è quella di preservare l'utilità della futura istruzione probatoria, consentendo l'acquisizione anticipata di mezzi di prova quando vi sia il concreto rischio che, attendendo il giudizio di merito, tali elementi possano andare perduti o risultare non più utilizzabili.

A differenza delle misure cautelari in senso proprio, l'oggetto della tutela non è un diritto sostanziale, ma il mezzo di prova in sé. Proprio per questo, l'applicazione della disciplina del procedimento cautelare uniforme è solo parziale: l'ordinamento richiama espressamente il regime dell'ordinanza di rigetto, mentre altri profili sono stati estesi in via interpretativa.

a) *L'assunzione di testimoni a futura memoria*

L'art. 692 c.p.c. consente di chiedere l'audizione anticipata di uno o più testimoni quando vi sia fondato motivo di ritenere che essi possano mancare prima dell'instaurazione o della definizione del giudizio di merito. Il *periculum* è legato a circostanze oggettive che rendano verosimile l'impossibilità di escutere il teste nel corso ordinario del processo. La domanda è proposta con ricorso al giudice competente per il merito, compreso il giudice di pace, oppure, in caso di eccezionale urgenza, al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta. Il giudice, fissata l'udienza e sentite le parti, decide con ordinanza sull'ammissibilità della prova.

b) *L'accertamento tecnico preventivo e l'ispezione giudiziale*

L'art. 696 c.p.c. disciplina l'accertamento tecnico preventivo e l'ispezione giudiziale, strumenti utilizzabili quando vi sia urgenza di verificare lo stato dei luoghi o le condizioni di cose prima del giudizio. L'accertamento è affidato a un consulente tecnico, mentre l'ispezione è svolta direttamente dal giudice. L'accertamento tecnico può estendersi anche alle cause e ai danni relativi alla situazione esaminata. In casi di particolare urgenza, il provvedimento può essere adottato senza previa audizione delle altre parti, assicurando comunque la presenza di un soggetto che ne tuteli gli interessi.

c) *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*

L'art. 696bis c.p.c. introduce una forma di consulenza tecnica preventiva con finalità prevalentemente conciliativa. A differenza degli altri

strumenti, essa non richiede l'urgenza ed è finalizzata all'accertamento e alla determinazione di crediti derivanti da rapporti contrattuali o da fatti illeciti. Il consulente, prima di depositare la relazione, tenta la conciliazione tra le parti. In caso di accordo, il verbale ha efficacia di titolo esecutivo; in caso contrario, la relazione può essere utilizzata nel successivo giudizio di merito, ferma la valutazione del giudice.

Il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 è intervenuto sugli artt. 696 e 696bis c.p.c., stabilendo che il conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio determina la sospensione del procedimento sino al deposito della consulenza tecnica (o, nell'ipotesi dell'art. 696bis c.p.c., sino al deposito del verbale di conciliazione o della consulenza), e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. È espressamente precisato che la sospensione non impedisce l'espletamento dell'attività peritale. La ratio dell'intervento appare essenzialmente riconducibile a esigenze di monitoraggio e misurazione statistica dei tempi processuali.

Quanto ai rimedi, il sistema originariamente non prevedeva forme di impugnazione. Oggi è ammesso il reclamo contro il rigetto dell'istanza di istruzione preventiva e contro il rigetto della richiesta di consulenza ex art. 696bis c.p.c., mentre resta priva di una disciplina espressa l'ipotesi del rigetto dell'istanza di assunzione di testimoni a futura memoria.

L'assunzione anticipata della prova non vincola il giudice del merito, che conserva il potere di valutarne l'ammissibilità e la rilevanza e, se necessario, di disporre la rinnovazione. I verbali delle prove possono essere utilizzati nel giudizio di merito solo dopo una formale dichiarazione di ammissibilità. L'istanza di istruzione preventiva può essere proposta anche durante la sospensione del processo o in pendenza dei termini per l'impugnazione.

8. Il provvedimento d'urgenza

L'art. 700 c.p.c. rappresenta la clausola generale della tutela cautelare atipica. Il rimedio è esperibile quando manchi una misura tipica idonea, oppure quando quelle previste dalla legge non siano in grado di offrire una protezione adeguata, e consente al giudice di adottare il provvedimento più idoneo ad assicurare in via provvisoria gli effetti della futura decisione di merito. Si tratta di uno strumento di particolare importanza, frequentemente utilizzato per la tutela dei diritti della personalità, per le inibitorie, per ordini di fare o di non fare e, più in generale, per misure che richiedono un adattamento flessibile al caso concreto.